



Prot. N. 48132/ 2013

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

OGGETTO: COMUNE DI SASSOCORVARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE ALLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIREZIONALE COMMERCIALE E RESIDENZIALE - ZONA B3/PR1 - LOCALITÀ MERCATALE

SERVIZIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A - V.A.S. - AREE PROTETTE

**IL DIRIGENTE
BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

Vista la domanda presentata dal Comune di Sassocorvaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot n. 31335 del 18/04/2013, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativamente alla realizzazione di un centro direzionale commerciale e residenziale in zona B3/PR1, in località Mercatale;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 2 - ex zona territoriale di Urbino;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 47426 del 14/06/2013, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,*

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, rientra fra i casi previsti dal suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Sassocorvaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 2414 del 10/04/2013, recante timbro di posta in arrivo del 10/04/2013, acquisita agli atti con prot. 31335 del 18/04/2013, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativa alla realizzazione di un centro direzionale commerciale e residenziale in zona B3/PR1, in località Mercatale.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) ALLEGATI al Rapporto preliminare;
- 4) TAV. A0 - Inquadramento Urbanistico;
- 5) TAV. A1 - Verifica Standards Urbanistici;
- 6) TAV. A2 - Pianta piano Interrato;
- 7) TAV. A3 - Pianta piano Terra;
- 8) TAV. A4 - Pianta piano Primo;
- 9) TAV. A5 - Pianta piano Secondo;
- 10) TAV. A6 - Pianta Copertura;
- 11) TAV. A7 – Prospetti;
- 12) TAV. A8 – Sezioni;
- 13) TAV. A9 - Viste Prospettiche.

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 31662 del 19/04/2013, ha comunicato l'avvio del procedimento, confermando i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 2 - ex zona territoriale di Urbino;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Questa Amm.ne Provinciale in data 23/04/2013, con nota prot. 31699 del 19/04/2013, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio***, con prot. n. 46524 del 12/06/2013, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 11.3 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto dal Geol. Gabriele Lazzarini, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ed esaminata la documentazione urbanistica allegata, a firma dell'arch. Simone Travagli, costituita da:

- *tav. n° AO - INQUADRAMENTO URBANISTICO*
- *tav. n° A1 - VERIFICA STANDARDS URBANISTICI*
- *tav. n° A2 - PIANTA PIANO INTERRATO*
- *tav. n° A3 - PIANTA PIANO TERRA*
- *tav n° A4 - PIANTA PIANO PRIMO*
- *tav. n° A5 - PIANTA PIANO SECONDO*
- *TAV. N° A6 - PIANTA PIANO COPERTURA*
- *Tav. n°A7 - PROSPETTI*
- *Tav. n°A8 - SEZIONI*

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

- Tav. n°A9 - VISTE PROSPETTICHE

Preso atto che la proposta variante riguarda la modifica delle NTA di PRG, relativamente ad un'area attualmente occupata da una struttura adibita a consorzio agrario e ricadente nel vigente PRG in zona B3/PR1, al fine di realizzare un centro direzionale, commerciale e residenziale.

Considerato che l'area d'interesse ricade all'interno di un tessuto urbanizzato, dotato dei principali sottoservizi e non sembrano ipotizzabili, nell'ambito territoriale preso in esame, particolari pericolosità o criticità di natura geomorfologica.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

In linea generale, ai fini della predisposizione delle successive fasi di progettazione, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico

Tale norma prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", a firma di un tecnico abilitato.

Nel caso specifico, stante la contenuta entità della variante e l'ambito in cui ricade la zona è accettabile, in alternativa alla predetta verifica, una dichiarazione motivata attestante che la previsione in oggetto non modifica il regime idraulico.

La norma contempla altresì, nel caso di incrementi della superficie impermeabilizzata, la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto sopra secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011, fino all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art.10, comma 4 della norma medesima che stabilisce "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Le eventuali misure di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

A margine si fa presente che nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, in base agli esiti dello studio geologico-geotecnico e della documentazione di cui sopra, la scrivente potrà comunque formulare prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta."

2. L'A.S.U.R. n. 2 - ex zona territoriale di Urbino, con nota prot. 24041 del 13/05/2013, pervenuta in data 17/05/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 40311 del 22/05/2013, ha espresso il seguente parere:
"Omissis ... si esprime parere favorevole per quanto di competenza di questo Servizio, sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - per variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. relativamente alla realizzazione di un centro direzionale commerciale e residenziale in zona B3/PR1 in località Mercatale in Comune di Sassocorvaro."

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

3. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, con nota prot. 7667 del 13/05/2013, pervenuta in data 20/05/2013 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 41031 del 23/05/2013, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...questo ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, non ritiene, per quanto di competenza, che ricorrano i presupposti per imporre l'assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica della variante urbanistica proposta. Purtuttavia sarà cura di questo ufficio valutare attentamente il progetto, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, nei successivi livelli di progettazione (dai piani attuativi fino alle singole richieste di autorizzazione) per i quali si rammentano ad ogni buon conto le disposizioni di legge di cui al D.lgs. n.42/04, nonché le disposizioni, in materia di documentazione necessaria, dettate dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Si ricorda infatti che:

- l'art. 16 della legge 1150/42 prevede che “i Piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza” per l'espressione del parere di competenza;

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;

In ultimo si rammenta che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137”, prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda un lotto già edificato e urbanizzato del centro abitato di Mercatale, nel Comune di Sassocorvaro. L'area si trova lungo la S.P.n. 3 (Via Circonvallazione), nei pressi dell'invaso artificiale di Mercatale. Sul lotto interessato dalla variante, che ha una superficie complessiva di 3.435 mq, insistono due blocchi di fabbricati adibiti a Consorzio Agrario. Uno di questi fabbricati è parzialmente ricoperto da una copertura in eternit.

Il vigente PRG identifica l'area in oggetto con la sigla “B3-PR1”, ovvero come *zona di completamento residenziale* soggetta a Piano di Recupero, ai sensi della L. 457/1968, su cui vige la prescrizione normativa che *la SUL per attività commerciali e direzionali non può superare il 20% della SUL complessiva di ogni intervento* (art. 2.15 delle NTA).

La variante è finalizzata esclusivamente a modificare la suddetta prescrizione normativa al fine di consentire un incremento delle percentuali di SUL ammesse per le attività commerciali e direzionali, prevedendo la seguente variazione:

La SUL per attività commerciali e per attività direzionali non può superare rispettivamente il 40% e il 25% della SUL complessiva.”

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

A corredo del rapporto preliminare è stata allegata anche la proposta progettuale relativa al Piano di recupero dell'intero comparto, comprensiva delle tipologie edilizie.

Il progetto presentato, finalizzato alla realizzazione di un complesso edilizio a destinazione mista (direzionale, commerciale e residenziale) prevede la seguente distribuzione della SUL:

- Totale SUL: 2. 451,56 mq di cui;
- Quota Residenziale = 876,40 mq (0.36%)
- Quota Direzionale (uffici) = 597,55 mq (0.24%)
- Quota commerciale (negozi) = 977,61 mq (0.40%)

Dal progetto architettonico elaborato risulta che le varie destinazioni d'uso sono state articolate nel modo seguente:

- il piano terra sarà composto da n. 7 unità immobiliari destinate esclusivamente a negozi e uffici;
- il piano primo sarà composto da n.6 unità adibite ad uffici e da n.4 unità residenziali;
- il secondo ed ultimo piano ospiterà esclusivamente l'uso residenziale per un totale di n. 4 unità abitative.

Le unità residenziali avranno un taglio variabile compreso tra i 75 a 85 mq di superficie.

L'area è interessata dalla tutela paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004, per la quale dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del citato Decreto, come evidenziato dalla stessa Soprintendenza nel parere riportato al precedente paragrafo 2).

L'area, inoltre, risulta esente dagli ambiti di tutela del PPAR, ai sensi dell'art. 60 delle relative NTA.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; vista la documentazione allegata all'istanza; considerata la modesta entità della variante in esame che incide esclusivamente sulla ripartizione percentuale delle destinazioni attualmente ammesse dal vigente PRG, senza incrementi della potenzialità edificatoria complessiva; considerato che l'area risulta inserita in un contesto totalmente edificato ed urbanizzato e che l'intervento previsto avrà come effetto positivo quello di prevedere l'eliminazione di una copertura esistente in eternit; visti i pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2); è possibile ritenere che l'attuazione della variante in esame non determini effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di SASSOCORVARO inerente la realizzazione di un centro direzionale commerciale e residenziale in zona B3/PR1, in località Mercatale, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto,
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al paragrafo 2) del parere prot. 47426 del 14/06/2013 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di SASSOCORVARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 2. A.S.U.R. n. 2 - ex zona territoriale di Urbino;
 3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Determinazione n. 1227 del 18/06/2013

- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)

F.to MDF

RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)

F.to MDF

IL DIRIGENTE
F.to BARTOLI MAURIZIO

File:13VAS\13SL10104.doc

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro, _____